

Filatura di Pollone S.p.A.

Sede Sociale in Pollone (BI) Via A. Botto n.29

Capitale Sociale euro 5.538.000,00 interamente versato

Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Biella n° 8102000022

C.F. 8102000022

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FILATURA DI
POLLONE S.p.A., PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 437/98**

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE NUOVO", in data 27 marzo 2009 è stata convocata in seduta **ordinaria e straordinaria** una assemblea degli Azionisti di Filatura di Pollone S.p.A. ("Filatura di Pollone" o la "Società"), , in prima convocazione presso la Sede Sociale della società in Pollone, via Attilio Botto n. 9 alle ore 18 del giorno 28 aprile 2009, in seconda convocazione presso la Sala Seminari di Città Studi in Biella, Corso G.Pella 2/b alle ore 9 del giorno 29 aprile 2009 e in terza convocazione presso la Sala Seminari di Città Studi in Biella, Corso G.Pella 2/b alle ore 9 del giorno 30 aprile 2009, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di procedere al conferimento di ramo di Azienda. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a sei;
- 4) Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

- 1) Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli artt. 5, 7, 8, 11 e 18. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Modifica statutaria dell'articolo 3; termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione è stata redatta in conformità al disposto dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998.

Parte ordinaria

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 23 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008.

Ai sensi di legge, la Società deve provvedere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, senza più potersi avvalere della proroga a 180 giorni di cui all'articolo 2364, co. 2, c.c., all'approvazione del bilancio d'esercizio e alla pubblicazione della relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF. La relazione della società di revisione sul bilancio civilistico di cui all'articolo 156 del TUF è stata pubblicata integralmente insieme alla bozza di bilancio 2008.

Detto bilancio chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.684.852, che il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo.

Ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è ampiamente contenuto nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, depositata e messa a disposizione del pubblico, insieme al fascicolo di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

2 Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di procedere al conferimento di ramo di Azienda. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione propone di conferire l'azienda volta alla produzione di filati in una società controllata al 100% da Filatura di Pollone.

La tendenza commerciale del tessile in Italia nel 2008 segue il trend del 2007 e si posiziona verso la fascia alta del prodotto, con una tendenza che sacrifica i volumi a favore della qualità. I primi mesi del 2009, complice la crisi mondiale in atto, hanno ulteriormente contratto i volumi dei nostri prodotti di fascia bassa. Le lavorazioni interne di questi prodotti con questi volumi sono antieconomiche e devono essere soppresse al più presto. La ristrutturazione comporterà a regime una riduzione importante dell'organico. E' inoltre di fondamentale importanza la ricerca di partner che possano consentire di creare massa critica ed ottimizzare la gestione. Lo scorporo dell'attività industriale è propedeutica ad una maggiore flessibilità operativa in questo senso.

Il conferimento potrà riguardare l'intera azienda o un ramo di essa secondo il perimetro di conferimento che il Consiglio di Amministrazione determinerà prima dell'effettuazione dell'operazione.

E' previsto che il conferimento avvenga a valori di libro senza iscrizione di plusvalenze. L'operazione è volta ad una ristrutturazione dell'attività filatura al fine di ottenere il riequilibrio dei conti, anche grazie ad una maggiore flessibilità operativa, all'interno dell'attività tipica svolta dalla Società.

Ulteriori dettagli in merito all'operazione saranno forniti nel Documento Informativo che sarà predisposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), redatto in conformità all'Allegato 3B al medesimo regolamento e messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla conclusione dell'operazione. Il Consiglio chiede l'autorizzazione ad effettuare il conferimento, nei termini e con le modalità ritenuti più opportuni e ad espletare tutte le formalità richieste dalla legge, ivi inclusa la costituzione di una nuova società o l'acquisizione di una società inattiva, salve in ogni caso eventuali ulteriori indicazioni date dall'Assemblea al riguardo.

3 Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a sei. Delibere inerenti e conseguenti.

A seguito delle dimissioni del consigliere rag. Elina Molino Lesina i consiglieri attualmente in carica sono sei.

Al fine di non sostenere ulteriori costi per la gestione della società il Consiglio di Amministrazione propone di non sostituire il consigliere dimessosi e, conseguentemente, di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica da sette a sei, in piena conformità con quanto previsto all'art. 13 dello statuto che, tra l'altro, prevede quanto segue:

“La società è amministrata da un Consiglio composto di un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.”.

Parte straordinaria

1 Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli artt. 5, 11 e 18; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea è ampiamente contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), redatta in conformità all'Allegato 3A al medesimo regolamento, allegata alla presente relazione illustrativa e messa a disposizione del pubblico unitamente alla presente relazione, almeno quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Si rinvia pertanto a detta relazione che deve qui intendersi integralmente richiamata.

2 Modifica statutaria dell'articolo 3; termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni commento relativo al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea è ampiamente contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), redatta in conformità all'Allegato 3A al medesimo regolamento, allegata alla presente relazione illustrativa e messa a disposizione del pubblico unitamente alla presente relazione, almeno quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

In particolare, in merito a tale punto all'ordine del giorno, si rammenta che agli azionisti di Filatura di Pollone che non concorreranno all'approvazione della modifica (ossia, soci dissenzienti, assenti o astenuti) dell'art. 3 dello statuto relativo all'oggetto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), del codice civile, in quanto, ad esito della predetta modifica statutaria, Filatura di Pollone muterà in maniera significativa la propria attività sociale. Infatti, la proposta modificazione dell'oggetto sociale, se da un lato risulta coerente con la nuova attività di *holding*, dall'altro lato è destinata a determinare un cambio dell'attività fino ad oggi svolta dalla Società.

Per ulteriori informazioni in merito alla proposta deliberazione ed a termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso, si rinvia alla relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob 1197/99, messa a disposizione del pubblico unitamente alla presente relazione almeno quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, e che deve qui intendersi integralmente richiamata.

Pollone (BI), 23 marzo 2009

Filatura di Pollone S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Filatura di Pollone S.p.A.

Sede Sociale in Pollone (BI) Via A. Botto n.29

Capitale Sociale euro 5.538.000,00 interamente versato

Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Biella n° 8102000022

C.F. 8102000022

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO
1999 (COME MODIFICATO)**

Marzo 2009

Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli artt. 5, 7, 8, 11 e 18. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Modifica statutaria dell'articolo 3; termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Motivazione delle variazioni proposte

Le motivazioni relative alle variazioni proposte sono riportate nei singoli paragrafi relativi ad ogni articolo dello Statuto dalle stesse interessate.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Riportiamo, pertanto, gli articoli dello Statuto per i quali proponiamo la modifica, indicando, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato), per ciascuno di essi, il testo vigente ed il testo modificato, evidenziando in quest'ultimo le modifiche proposte nonché, in calce e in corsivo, le motivazioni delle stesse.

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA E SEDE	
ART. 3	
Testo attuale	Testo proposto
<p>Le attività che formano oggetto della società' sono la lavorazione in conto proprio e per conto terzi di fibre tessili naturali, sintetiche ed artificiali attraverso tutti i processi produttivi dell'industria tessile; ed il commercio di fibre naturali, sintetiche e artificiali e comunque di tutti i prodotti dell'abbigliamento e dell'arredamento.</p> <p>Nello svolgimento della propria attività, la società potrà coordinare l'attività delle società e degli enti cui partecipa; prestare servizi di gestione societaria, con particolare riferimento a quelli amministrativi, contabili, finanziari e logistici; fornire assistenza e consulenza per la programmazione di attività industriali e commerciali, per l'attività di controllo della qualità con particolare ancorchè non esclusivo riferimento alle attività di impresa suddescritte; elaborare linee strategiche per l'acquisizione di quote di mercato nei settori interessati; definire budget e progetti di investimento a medio e lungo</p>	<p>Le attività che formano oggetto della società' sono la lavorazione in conto proprio e per conto terzi di fibre tessili naturali, sintetiche ed artificiali attraverso tutti i processi produttivi dell'industria tessile; ed il commercio di fibre naturali, sintetiche e artificiali e comunque di tutti i prodotti dell'abbigliamento e dell'arredamento. <u>La società ha per oggetto:</u></p> <p>Nello svolgimento della propria attività, la società potrà coordinare l'attività delle società e degli enti cui partecipa; prestare servizi di gestione societaria, con particolare riferimento a quelli amministrativi, contabili, finanziari e logistici; fornire assistenza e consulenza per la programmazione di attività industriali e commerciali, per l'attività di controllo della qualità con particolare ancorchè non esclusivo riferimento alle attività di impresa suddescritte; elaborare linee strategiche per l'acquisizione di quote di mercato nei settori interessati; definire budget e progetti di investimento a medio e lungo</p>

termine per l'attività di marketing strategico ed operativo e in generale per la pianificazione, la programmazione, la gestione e l'assistenza delle problematiche aziendali, comprese quelle inerenti il personale; acquisire immobili e diritti reali sugli stessi, aziende e universalità di beni; porsi come intermediario nell'acquisto di tali beni nonchè in affari di acquisto, vendita e fusione di società; gestire, sia in conto proprio che per conto di terzi, la tesoreria e la finanza proprie e di società partecipate.

Per lo svolgimento della propria attività, la società potrà compiere qualsiasi atto o operazione a condizione che la legge non ne faccia espressa riserva a favore di società o enti dotati di requisiti soggettivi o oggettivi non posseduti dalla società; o a favore di iscritti a Albi, Ordini o Elenchi professionali.

Sono comunque espressamente escluse dall'ambito dell'attività sociale:

- l'attività di intermediazione mobiliare;
- l'attività fiduciaria;
- l'attività di locazione finanziaria di qualsiasi tipo di beni a favore di terzi;
- l'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico e comunque l'attività bancaria in genere.

~~termine per l'attività di marketing strategico ed operativo e in generale per la pianificazione, la programmazione, la gestione e l'assistenza delle problematiche aziendali, comprese quelle inerenti il personale; acquisire immobili e diritti reali sugli stessi, aziende e universalità di beni; porsi come intermediario nell'acquisto di tali beni nonchè in affari di acquisto, vendita e fusione di società; gestire, sia in conto proprio che per conto di terzi, la tesoreria e la finanza proprie e di società partecipate.~~

~~Per lo svolgimento della propria attività, la società potrà compiere qualsiasi atto o operazione a condizione che la legge non ne faccia espressa riserva a favore di società o enti dotati di requisiti soggettivi o oggettivi non posseduti dalla società; o a favore di iscritti a Albi, Ordini o Elenchi professionali.~~

~~Sono comunque espressamente escluse dall'ambito dell'attività sociale:~~

- ~~- l'attività di intermediazione mobiliare;~~
- ~~- l'attività fiduciaria;~~
- ~~- l'attività di locazione finanziaria di qualsiasi tipo di beni a favore di terzi;~~
- ~~- l'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico e comunque l'attività bancaria in genere.~~

- l'esercizio, in via esclusiva e non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, costituiti o costituendi, in Italia e/o all'estero.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;

- concessione di finanziamenti.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, ad eccezione delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa, laddove tale attività non abbia carattere

	<p><u>residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.</u></p> <p><u>E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).</u></p> <p><u>E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 24/2/1998 n° 58, come successivamente modificato ed integrato.</u></p> <p><u>La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali e rami d'azienda ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile;</u> <u>- contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie nei limiti sopra indicati;</u> <u>- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, Società e privati;</u> <u>- in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.</u>
--	--

Motivazione

La modifica dell'art. 3 dello Statuto (oggetto sociale) è strumentale per dare attuazione ad uno sviluppo della società che passi attraverso la diversificazione degli investimenti in settori meno penalizzati dalla congiuntura economica nazionale ed internazionale e prospetticamente in grado di dare agli azionisti risultati economici e finanziari in linea con gli investimenti sostenuti. Vengono ivi indicate le tipiche attività riferibili ad una "holding di partecipazioni". Tale modifica comporterà, in assenza di nuove disposizioni normative in merito, l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari

non operanti verso il pubblico di cui all'art. 113 del D.Lgs 385/93. Poiché il mutamento dell'oggetto sociale realizzerà un cambiamento significativo dell'attività esercitata da Filatura di Pollone, ai Soci di quest'ultima che non avranno concorso all'assunzione della delibera di approvazione della modifica dell'oggetto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), del codice civile.

SOCI E CAPITALE	
ART. 5	
Testo attuale	Testo proposto
<p>Il capitale sociale ammonta a Euro 5.538.000,00 (cinquemilioni cinquecentotrentottomila e zero centesimi); è ripartito in 10.650.000 (diecimilioneiseicentocinquantamila) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) e potrà essere aumentato a norma di legge.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti di legge e con le modalità di cui all'articolo 2441 quarto comma del codice civile.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.</p> <p>La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e di patrimoni separati.</p> <p>Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni. La competenza per le relative deliberazioni spetta</p>	<p>Il capitale sociale ammonta a Euro€ 5.538.000,00 (cinquemilioni cinquecentotrentottomila e zero centesimi);<u>00) ed</u> è ripartito in <u>n.</u> 10.650.000 (diecimilioneiseicentocinquantamila) azioni ordinarie, ciascuna <u>senza indicazione del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue)</u> e potrà essere aumentato a norma di legge, <u>tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</u></p> <p><u>##Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo</u> potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile-, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti di leggee con le modalità di cui all'articolo 2441 quarto comma del codice civile<u>legge.</u></p> <p>Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.</p> <p>La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e <u>la costituzione</u> di patrimoni separati.</p> <p>Nei limiti di legge, la società potrà inoltre</p>

<p>alla Assemblea Straordinaria.</p>	<p>deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni <u>e/o</u> con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.</p> <p>La competenza per le relative deliberazioni spetta alla Assemblea Straordinaria.</p>
--------------------------------------	--

Motivazione

La modifica dell'art. 5, comma 1, contempla l'eliminazione del valore nominale delle azioni che, pertanto, rimane "inespresso" onde favorire la semplificazione di numerose tipologie di operazioni straordinarie quali, in primo luogo, l'aumento gratuito del capitale, la riduzione del capitale sociale e l'aumento di capitale a pagamento, svincolati dal riferimento al valore nominale.

Sotto il profilo dell'operazione di aumento gratuito del capitale sociale, la relativa modalità esecutiva, ai sensi dell'art. 2442 comma 3 del codice civile, trova una obiettiva semplificazione in quanto l'aumento del valore nominale "inespresso" avviene automaticamente, senza che all'uopo sia necessario intervenire sul valore nominale delle azioni. Analogamente, in caso di riduzione del capitale sociale, l'operazione può avvenire senza alcuna modifica del numero delle azioni, ciascuna delle quali continuerà a rappresentare la medesima frazione del capitale. Anche nell'ambito delle operazioni di fusione o di scissione, la presenza di azioni senza valore nominale potrebbe consentire tecniche esecutive più semplificate. Si rileva altresì che, per quanto concerne l'aumento di capitale a pagamento, l'eliminazione del valore nominale delle azioni permette una maggiore facilità operativa dell'operazione.

<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;">ART. 7</p>	
<p style="text-align: center;">Testo attuale</p>	<p style="text-align: center;">Testo proposto</p>
<p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche i soci che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.</p> <p>L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Tali circostanze verranno segnalate dagli Amministratori nella</p>	<p><i>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche i soci che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.</i></p> <p><i>L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purchè<u>purché</u> in Italia.</i></p> <p><i>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale<u>In mancanza di contrarie disposizioni normative o regolamentari, tale</u> termine potrà essere prorogato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e si riscontrino particolari</i></p>

relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile. Il domicilio di ogni Socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.	<i>esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Tali circostanze verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.</i> <i>Il domicilio di ogni Socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.</i>
---	---

Motivazione

Si propone di modificare l'art. 7 al fine di riflettere e porre l'accento sulle modificazioni inserite dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195. Il testo vigente dell'art. 154-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 prevede, tra l'altro, che "... entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale..."

ASSEMBLEA	
ART. 8	
Testo attuale	Testo proposto
<i>L'avviso di convocazione della Assemblea deve essere pubblicato nei termini di legge mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel quotidiano "IL GIORNALE NUOVO". Lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora di riunione e l'elenco delle materie da trattare. Deve inoltre contenere il giorno e l'ora in di seconda convocazione e, per le sole assemblee straordinarie, il giorno e l'ora di terza convocazione.</i>	<i>L'avviso di convocazione della Assemblea deve essere pubblicato nei termini di legge mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel quotidiano "IL GIORNALE NUOVO". Lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora di riunione e l'elenco delle materie da trattare. Deve inoltre contenere il giorno e l'ora in di seconda convocazione e, per le sole assemblee straordinarie, il giorno e l'ora<u>e, se del caso,</u> di terza convocazione.</i>
<i>L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea quando richiesto dalla legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'Assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</i>	<i>L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea quando richiesto dalla legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'Assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</i>
<i>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la</i>	<i>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la</i>

<i>maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso, trova attuazione il disposto dell'art. 2366 – ultimo comma del Codice Civile.</i>	<i>maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso, trova attuazione il disposto dell'art. 2366 – ultimo comma del Codice Civile.</i>
---	---

Motivazione

Si propone di modificare l'art. 8 al fine di riflettere le proposte modificazioni dell'art. 11 di cui infra.

ASSEMBLEA	
ART. 11	
Testo attuale	Testo proposto
<p>I quorum per la costituzione della Assemblea Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e quelli per la costituzione dell'Assemblea Straordinaria in prima ed in seconda convocazione sono quelli fissati dalla legge. Per l'Assemblea Straordinaria potrà essere prevista una terza convocazione, il cui quorum costitutivo coinciderà con quello della seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea delibererà con una maggioranza pari a quella prevista dalla legge.</p> <p>La competenza dell'Assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>I quorum per la costituzione della Assemblea Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e quelli per la costituzione dell'Assemblea Straordinaria in prima ed in seconda convocazione sono quelli fissati dalla legge. Per l'Assemblea, <u>sia Ordinaria che</u> Straordinaria, potrà essere prevista una terza convocazione, il cui quorum costitutivo coinciderà con quello della seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea delibererà con una maggioranza pari a quella prevista dalla legge.</p> <p><u>A riguardo, l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita quale che sia la parte di capitale rappresentata dai Soci partecipanti, deliberando a maggioranza assoluta.</u></p> <p><u>L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita alla presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, deliberando con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</u></p> <p>La competenza dell'Assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente statuto.</p>

Motivazione

La modifica dell'art. 11 proposta, prevede la possibilità di convocazioni successive alla seconda sia per l'Assemblea Ordinaria, sia per l'Assemblea Straordinaria rispetto alla previgente disposizione che legittimava la terza convocazione solo in sede Straordinaria.

Sotto il profilo dei quorum costitutivi e deliberativi in sede di Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono state recepite letteralmente le indicazioni di cui all'art. 2369 del codice civile, eliminando la previsione di una maggioranza qualificata superiore a quella prevista per legge per la terza convocazione dell'assemblea straordinaria:

Si ritiene che entrambe le modifiche permettano un maggior dinamismo nell'assunzione di deliberazioni sociali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMITATO ESECUTIVO	
ART. 18	
Testo attuale	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purchè in Italia.</p> <p>La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio di ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purchè<u>purché</u> in Italia.</p> <p>La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio di ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza<u>video-conferenza e per teleconferenza</u>, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.</p>

Motivazione

La modifica prevede la possibilità di presenziare alle riunioni anche a mezzo tele-conferenza per una maggiore flessibilità operativa.

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'intero Statuto sociale, con evidenziazione, in corsivo, degli articoli modificati come sopra indicato:

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA E SEDE

ART. 1

La società regolata dal presente Statuto ha denominazione "**FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni**".

La società potrà utilizzare la denominazione sociale abbreviata "**FILATURA DI POLLONE Spa**".

ART. 2

La società ha sede legale in Pollone (BI).

Ai soli fini di cui all'art. 111 ter delle Norme Transitorie e di Attuazione del Codice Civile, l'indirizzo della sede sociale è stabilito in via Attilio Botto n. 29.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;
- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale, adottando le conseguenti modifiche statutarie;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, filiali, rappresentanze, succursali e dipendenze sia in Italia che all'estero.

ART. 3

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, in via esclusiva e non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, costituiti o costituendi, in Italia e/o all'estero.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- *coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;*
- *concessione di finanziamenti.*

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, ad eccezione delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 24/2/1998 n° 58, come successivamente modificato ed integrato.

La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali e rami d'azienda ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile;*
- contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie nei limiti sopra indicati;*
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, Società e privati;*
- in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.*

ART. 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta, e potrà essere prorogata nei modi di legge.

I soci che si oppongano alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla società.

SOCI E CAPITALE

ART. 5

Il capitale sociale ammonta a € 5.538.000,00 (cinquemilioni cinquecentotrentottomila/00) ed è ripartito in n. 10.650.000 (diecimilioneisecentocinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge.

Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.

La competenza per le relative deliberazioni spetta alla Assemblea Straordinaria.

ART. 6

Salvo diversa norma di legge, le azioni della società potranno essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

Esse sono indivisibili e liberamente trasferibili. E' precluso il diritto di recedere dalla società ai soci che non partecipino con voto sfavorevole alla formazione di delibere che introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

ART. 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche i soci che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In mancanza di contrarie disposizioni normative o regolamentari, tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Tali circostanze verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Il domicilio di ogni Socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 8

L'avviso di convocazione della Assemblea deve essere pubblicato nei termini di legge mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel quotidiano "IL GIORNALE NUOVO". Lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora di riunione e l'elenco delle materie da trattare. Deve inoltre contenere il giorno e l'ora di seconda e, se del caso, di terza convocazione.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea quando richiesto dalla legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'Assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso, trova attuazione il disposto dell'art. 2366 – ultimo comma del Codice Civile.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che si trovino nelle condizioni previste dalla disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi prima della data della riunione. Per la rappresentanza in assemblea vale quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, o, altrimenti, da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, proporre i metodi di votazione, stabilire il tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento, mantenere l'ordine della riunione assembleare al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori, con ogni facoltà al riguardo.

Il Presidente potrà avvalersi dell'ausilio di incaricati per le funzioni demandategli e si avvarrà di un Segretario che egli stesso nominerà. Nei casi in cui è previsto dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario saranno svolte da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 11

I quorum per la costituzione della Assemblea Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e quelli per la costituzione dell'Assemblea Straordinaria in prima ed in seconda convocazione sono quelli fissati dalla legge. Per l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, potrà essere prevista una terza convocazione.

A riguardo, l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita quale che sia la parte di capitale rappresentata dai Soci partecipanti, deliberando a maggioranza assoluta.

L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita alla presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, deliberando con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

La competenza dell'Assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente statuto.

ART. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un Notaio, da lui scelto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO ESECUTIVO

ART. 13

La società è amministrata secondo il modello “tradizionale” o “latino” di cui agli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile. L'adozione di un diverso modello comporta modifica del presente statuto, e deve quindi essere deliberata dalla Assemblea Straordinaria a norma dell'art. 2436 del Codice Civile.

La società è amministrata da un Consiglio composto di un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che lo presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il **2,5%** (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di

mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del

D.Lgs. 58/98, e ne determina il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

ART. 15

Ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione nomina nella sua prima seduta utile il proprio Presidente e, ove lo si ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti.

La rappresentanza legale della società spetta per qualsiasi tipo di atto al Presidente. In caso di dimostrata assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta ai Vice Presidenti. Essa spetta inoltre agli Amministratori Delegati nei limiti delle rispettive attribuzioni.

La rappresentanza legale della società non spetta in nessun caso ad altri soggetti.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione della società, ed è unico responsabile per gli atti compiuti.

Compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle delibere di cui agli artt. 2365 – comma secondo, 2505 e 2505 bis del Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno conseguentemente qualifica di Amministratore Delegato, in tutto o in parte i propri poteri, salvo espresso divieto di legge, determinando i limiti della delega, e fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte, fermi i divieti di legge, i propri poteri ad un Comitato Esecutivo di cui si determinano contestualmente alla nomina il numero e l'identità dei componenti ed i poteri. In ogni caso, ove sia nominato un Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente ed il o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati se nominati.

La nomina, il funzionamento, la revoca, la cessazione, la decadenza e la sostituzione degli Organi Delegati sono disciplinati dalla legge.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria deliberazione, sentito il parere del Collegio sindacale e dell'apposito Comitato, se istituito, l'ammontare delle retribuzioni del Presidente, del o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei componenti del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina di procuratori della società, determinando il contenuto della procura da conferire. Gli Amministratori Delegati possono, nei limiti dei poteri loro concessi, conferire procure ad agire nell'interesse sociale.

ART. 17

L'Assemblea può nominare uno o più Direttori Generali, i cui poteri e le cui responsabilità sono

determinate dall'art. 2396 del Codice Civile.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purché in Italia.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio di ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza e per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

ART. 19

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro dei verbali ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Gli Amministratori forniscono al Collegio Sindacale, almeno una volta ogni trimestre, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo.

ART. 21

L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'Ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 144 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora nei quindici giorni che precedono quello in cui risulta indetta la prima convocazione dell'Assemblea risulti presentata una sola lista ovvero siano presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies del D. Lgs. 58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato di cinque giorni e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora venga comunque proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

ART. 23

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.

I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione, possono essere esercitati anche da un solo membro del Collegio.

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge.

BILANCIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; nei termini e nelle forme di legge, a cura degli Amministratori verrà compilato il bilancio e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea.

ART. 26

Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea dei Soci saranno destinati come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria;

- gli utili residui potranno essere dall'Assemblea ordinaria assegnati ai Soci salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 27

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea nomina l'organo della liquidazione ne determina i poteri e stabilisce le modalità secondo cui dovrà svolgersi la procedura.

ART. 28

Il diritto di recesso spetta ai soci solamente nei casi inderogabili espressamente previsti dalla legge e secondo le disposizioni che la legge stessa fissa.

Si richiamano le previsioni dell'articolo 4 - comma secondo - e 6 - comma secondo - del presente statuto per i casi di recesso di cui all'art. 2437 - secondo comma - del Codice Civile.

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti norme di legge.

3. Valutazioni in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso previsto da norme di legge e dallo statuto

Agli azionisti di Filatura di Pollone che non concorreranno all'approvazione della modifica (ossia, soci dissenzienti, assenti o astenuti) dell'art. 3 dello statuto relativo all'oggetto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), del codice civile, in quanto, ad esito della predetta modifica statutaria, Filatura di Pollone muterà in maniera significativa la propria attività sociale. Infatti la proposta modificazione dell'oggetto sociale, se da un lato risulta coerente con la nuova attività di *holding*, dall'altro lato è destinata a determinare un cambio dell'attività fino ad oggi svolta dalla società.

4. Indicazione dei soggetti legittimati al recesso, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo

La modifica dell'oggetto sociale comporta, secondo quanto previsto dall'art. 2437, comma 1, lett. a) del codice civile, l'insorgere del diritto a favore degli Azionisti che non concorreranno all'adozione della proposta deliberazione di modifica dell'oggetto sociale nell'attività di *holding* – vale a dire in capo agli Azionisti assenti, astenuti ovvero dissenzienti – il diritto di recedere dalla Società.

Il disposto dell'art. 2437 *ter*, comma 3, del codice civile prevede che, per i casi di recesso nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle azioni da riconoscere agli azionisti recedenti venga determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale.

Pertanto il valore di liquidazione delle azioni in sede di esercizio del diritto di recesso è determinato in € 0,4083 per ciascuna azione ordinaria.

Il diritto di recesso che dovesse essere esercitato dagli Azionisti legittimati potrà comunque esplicare i propri effetti unicamente a decorrere dalla data di efficacia della delibera che lo ha determinato, vale a dire la data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

La procedura per l'esercizio del diritto di recesso, verrà eseguita secondo le seguenti modalità:

- il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti legittimati, vale a dire dagli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della delibera interessata, cioè Azionisti assenti, astenuti o dissenzienti, per tutte o parte delle azioni possedute, mediante invio di una lettera raccomandata che dovrà essere spedita alla società entro 15 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella della deliberazione assembleare concernente la modifica significativa dell'oggetto sociale (dell'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea verrà data notizia con apposito avviso sul quotidiano "IL GIORNALE NUOVO");
- l'indirizzo cui potranno essere spedite le dichiarazioni di recesso è il seguente: "Filatura di Pollone S.p.A.", Via Botto, 29 – 13814 Pollone (Biella)– Alla cortese attenzione del presidente del Consiglio di Amministrazione";
- la dichiarazione di recesso dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove disponibile, un recapito telefonico o di posta elettronica) per comunicazioni inerenti il procedimento, nonché il numero di azioni Filatura di Pollone S.p.A. in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, unitamente agli estremi ed alle coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui accreditare il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso;
- la dichiarazione di recesso dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso e la dichiarazione che tali azioni sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, l'indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il suddetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale – un'apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, con la quale tale soggetto presti il consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente).

Fermo restando quanto precede, l'Azionista che intende recedere dovrà altresì trasmettere alla Società, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla dichiarazione medesima – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il predetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella della deliberazione assembleare che ha reso efficace la modifica significativa dell'oggetto sociale e con le suddette modalità – un'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, la quale attesti:

- a) la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista recedente delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data della deliberazione assembleare di modifica dell’oggetto sociale e fino alla data di esercizio del diritto di recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito si intenderà legittimato l’azionista che, avendo acquistato le azioni Filatura di Pollone S.p.A., le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell’apertura dell’adunanza assembleare che delibererà la modifica dell’oggetto sociale. Le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute;
- b) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, come in precedenza segnalato, l’Azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla società, insieme alla certificazione e quale condizione per l’ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presta il proprio consenso irrevocabile a Filatura di Pollone all’esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni dell’azionista recedente. La liquidazione delle azioni oggetto di recesso avrà luogo solo nel caso in cui la deliberazione di modifica dell’oggetto sociale acquisti la propria efficacia ai sensi di quanto sopra indicato.

L’efficacia dell’eventuale recesso esercitato dai soggetti legittimati è subordinata alla mancata revoca, entro 90 giorni, da parte di Filatura di Pollone della deliberazione che lo legittima, ai sensi dell’art. 2437-*bis*, comma terzo del codice civile.

5. Indicazione delle modalità con le quali verranno comunicate agli aventi diritto le informazioni non disponibili alla data odierna in particolare in merito alla data di iscrizione nel Registro Imprese della deliberazione assembleare da cui decorrono i termini per il recesso e il valore definitivo di liquidazione

Ai sensi della norma vigente, Filatura di Pollone S.p.A. provvederà inoltre a comunicare in tempo utile al pubblico ed al mercato la data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella della deliberazione assembleare che ha reso efficace la modifica significativa dell’oggetto sociale, data dalla quale decorrerà il termine di 15 giorni per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti legittimati, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano “Il GIORNALE NUOVO”.

Nel caso in cui uno o più azionisti a ciò legittimati esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 2437 *quater* del Codice Civile.

In particolare:

- gli Amministratori offriranno le azioni per le quali è stato esercitato (e sia divenuto efficace) il diritto di recesso in opzione agli altri Azionisti, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi. L’Offerta in Opzione sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli Azionisti di Filatura di Pollone diversi dagli Azionisti recedenti, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute;
- per l’esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non dovrà essere inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta presso il registro delle Imprese di Biella.
- gli Azionisti Filatura di Pollone S.p.A. che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni rimaste eventualmente inoperte.

L’acquisto delle azioni oggetto dell’offerta in opzione, mediante esercizio dei diritti di opzione, dovrà avvenire presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione del modulo di adesione predisposto dagli intermediari autorizzati e

messo a disposizione presso gli stessi. Presso la sede di Filatura di Pollone sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne faranno richiesta, un facsimile di modulo di adesione.

Filatura di Pollone provvederà a comunicare al pubblico, alla CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A. i risultati dell'offerta in opzione, così come i risultati dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli Azionisti di Filatura di Pollone che lo abbiano esercitato, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle norme di legge e regolamentari.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle azioni oggetto dell'offerta in opzione sarà effettuata ai richiedenti dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le tempistiche e procedure interne di ciascuno di essi.

Filatura di Pollone provvederà a comunicare le modalità e i termini di pagamento e di consegna delle azioni oggetto dell'offerta in opzione, nonché ogni eventuale ulteriore informazione relativa all'offerta in opzione, nell'ambito dell'avviso relativo al deposito dell'offerta in opzione presso il Registro delle Imprese di Biella che sarà pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE NUOVO".

Signori Azionisti,

sul primo punto all'ordine del giorno Vi proponiamo, pertanto, di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di **Filatura di Pollone S.p.A.**, preso atto delle proposte di modifica contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di modificare gli articoli **5, 7, 8, 11, 18** del vigente Statuto sociale nel nuovo testo proposto”.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria della **Filatura di Pollone S.p.A.**,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma primo del regolamento Consob 11971/99, come modificato;
- preso atto che agli azionisti della società che non avranno concorso all'assunzione della delibera di approvazione della modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del codice civile, in quanto Filatura di Pollone muterà, in maniera significativa, la propria attività sociale;

delibera

1. di modificare l'articolo 3 dello Statuto sociale nel nuovo testo proposto e conseguentemente di approvare il nuovo testo dell'intero Statuto sociale riportato in allegato sub [●] al verbale assembleare;

2. di approvare i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, che insorgerà a capo degli Azionisti legittimati in conseguenza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella della delibera di cui al punto 1 che precede, secondo le indicazioni contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione, allegata al presente verbale;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso a ciascuno degli amministratori, congiuntamente o disgiuntamente con facoltà di subdelega, affinché provvedano a fare tutto quanto

necessario ed opportuno, in ottemperanza alla normativa vigente, per dare attuazione alle delibere di cui sopra, verificandone i presupposti.”

Filatura di Pollone S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente